

COMPORAMENTI IN RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI SVOLTE DAI PROCURATORI DISTRETTUALI ANTIMAFIA ED ALLE RELATIVE DELEGHE CONFERITE (V. DELIBERA CONSILIARE DEL 31 MAGGIO 1995)

(Delibera del 12 maggio 1999)

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce ha chiesto di conoscere se al Procuratore Aggiunto compete l'esercizio delle funzioni vicarie anche nell'ambito della D.D.A..

Il Procuratore della Repubblica riteneva infatti che dette funzioni vicarie dovessero conseguire dalla delega ad altro magistrato della funzione direttiva della D.D.A., laddove il Procuratore Aggiunto dello stesso ufficio sosteneva la piena operatività dell'art. 109 O.G. in virtù del quale "in caso di mancanza o di impedimento del Procuratore... regge l'ufficio il Procuratore Aggiunto" con la conseguenza che rientra fra queste funzioni anche quella di direzione e coordinamento della D.D.A..

Con delibera in data 31 maggio 1995 l'assemblea plenaria del C.S.M. deliberava all'unanimità di rispondere al quesito nel senso indicato nel parere dell'ufficio studi n.41/95, nel senso cioè che al reggente spettano gli stessi poteri del Procuratore Distrettuale anche con riferimento al potere di modificare o revocare la delega per l'esercizio della Direzione Distrettuale Antimafia.

Con la stessa delibera il Consiglio stabiliva di richiedere alla Commissione Riforma "di verificare i diversi comportamenti in riferimento alle funzioni svolte dai Procuratori Distrettuali Antimafia e alle relative deleghe conferite".

Veniva quindi effettuato un monitoraggio presso tutte le Procure Distrettuali al fine di conoscere se le attività di direzione della D.D.A. siano svolte dal Procuratore della Repubblica o delegate ai sensi dell'art. 70 bis 2° comma R.D. 30/1/1941 n.12, nonché chi svolga le funzioni di Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 109 RD citato, in caso di mancanza o di impedimento del Procuratore della Repubblica qualora questi eserciti personalmente anche le funzioni di Procuratore Distrettuale Antimafia.

Il quadro delle risposte si è completato in data 20/2/1999 con la nota del Procuratore della Repubblica di Salerno la cui presa di possesso è datata 14/12/1998.

Dall'esame delle risposte pervenute emerge che su 26 Procuratori, 22 esercitano personalmente l'attività di direzione della D.D.A., ad esclusione delle Procure di Milano, Reggio Calabria, Roma e Torino dove la delega D.D.A. risulta conferita a Procuratori della Repubblica Aggiunti.

Inoltre il Procuratore della Repubblica di Palermo pur non avendo conferito deleghe si avvale nell'attività di D.D.A. della collaborazione di due Procuratori Aggiunti quali coordinatori di due diverse aree territoriali, ed il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ha comunicato che pure espletando personalmente l'attività di D.D.A. si avvale a tal fine della collaborazione del Procuratore Aggiunto.

Inoltre tutte le ipotesi nelle quali non è stata conferita alcuna delega per l'attività di D.D.A., il Procuratore della Repubblica viene sostituito nelle proprie funzioni (D.D.A. compresa), in caso di impedimento, dal Procuratore Aggiunto ove presente in organico, o dal più anziano tra i Procuratori Aggiunti, o dal Sostituto più anziano laddove non sia previsto nessun Procuratore Aggiunto; unica eccezione è rappresentata dalla Procura di Venezia nella quale in caso di impedimento del Procuratore della Repubblica l'attività di direzione della D.D.A. è demandata al più anziano tra i Sostituti addetti alla D.D.A., mentre le funzioni vicarie vengono per il resto assunte dal Procuratore Aggiunto.

In definitiva l'organizzazione dei vari uffici di Procura con riferimento al conferimento delle deleghe D.D.A. e più in generale all'organizzazione del lavoro nelle D.D.A. risulta corretta avuto riguardo sia all'art. 5 della L. n.8 del 1992 sia alla circolare di questo Consiglio n.25/93 del 1993. Anche la particolare ipotesi della Procura di Venezia appare accettabile trattandosi di esercizio del potere di delega limitato temporalmente alle ipotesi di impedimento del Procuratore della Repubblica e dunque non limitato nel contenuto della delega ma soltanto ancorato a precisi presupposti temporali; si tratta in sostanza di un temporaneo scorporo delle

funzioni di direzione della D.D.A., senza limitazione, dalle altre funzioni proprie del Procuratore Distrettuale che passano ritualmente al Procuratore Aggiunto; tale soluzione per quanto peculiare non appare in contrasto con alcuna norma legislativa o regolamentare rispondendo a particolari esigenze di organizzazione del lavoro.